



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

**DECRETO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**Oggetto: Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l'isola dell'Asinara - Linea Porto Torres Cala Reale e del quadro tariffario di riferimento per il nuovo affidamento nel sessennio 2022/2027.**

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 51/12244 del 8 maggio 2019 che conferisce le funzioni di Assessore dei Trasporti al Sig. Giorgio Todde;

VISTI il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del medesimo Reg.to (CEE) n. 3577/92, per quanto compatibili;

VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante "*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e s.m.i, per quanto compatibili;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- VISTO** il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 e s.m.i., recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative*” con il quale si è data attuazione alla legge “Bassanini” n. 59 del 1997 e si sono espressamente conferite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle regioni a statuto ordinario, peraltro subordinandole all’effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;
- VISTA** la Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 recante “*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna*”, per quanto compatibile, e in particolare l’art. 7, comma 4, che disciplina, quali servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale, i collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la Sardegna e le sue isole minori;
- VISTA** la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 18, recante “*Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977*” che disciplina, agli artt. 1 e 3, la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale e, specificamente, individua all’art. 4, comma 1, lett. c) anche i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna, tra le quali l’Asinara;
- RILEVATO** che il suindicato art. 3, comma 3, della L.R. 18/2012 dispone “*Gli obblighi di servizio pubblico volti a garantire la continuità territoriale marittima tengono conto delle esigenze di servizio accertate con riferimento ai porti che sono serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all’equipaggio della nave*”;
- VISTO** l’art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità’ europee” convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009 n. 166 “Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime” che prevede, inoltre, la liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle Regioni (per quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi Statuti) delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una stessa regione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- VISTA** la Deliberazione n° 20/17 del 1° giugno 2021 recante “*Disposizioni di indirizzo politico amministrativo per l’affidamento con procedura ad evidenza pubblica dei servizi minimi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara, linea Porto Torres – Isola dell’Asinara (Cala Reale) e v.v., ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i.*”, con la quale la Giunta regionale ha dettato le linee guida per l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi marittimi con l’isola dell’Asinara, linea Porto Torres – Cala Reale, garantendo così continuità, adeguatezza, certezza ed accessibilità per i prossimi sei anni;
- RILEVATO** altresì, che la sopracitata D.G.R. n° 20/17 definisce i livelli dei servizi marittimi che devono essere garantiti, tra cui il quadro tariffario di riferimento;
- VISTO** il proprio Decreto n° 6 del 3.12.2019 prot. n° 0011480/DecA/6 con oggetto “*Definizione dei servizi minimi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l’Isola dell’Asinara e del quadro tariffario di riferimento.*” e relativo allegato 1;
- RILEVATO** che l’esercizio del servizio pubblico marittimo sulla rotta Porto Torres – Cala Reale verrà svolto sino alla data del 22 novembre 2021 dalla società Delcomar S.r.l. affidataria del servizio con Contratto Rep. n° 18/2020;
- CONSIDERATO** in particolare, che l’articolo 4 del citato Reg.to (CEE) n. 3577/92 stabilisce che gli Stati Membri possono imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nei casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e le istanze sociali di continuità territoriale;
- RILEVATO** che la citata Comunicazione della Commissione Europea COM(2014) 232 dispone, in sintesi, che gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico e concludere contratti di servizio pubblico solo dopo aver appurato, per ognuna delle rotte interessate, che i servizi di trasporto regolare non sarebbero atti a soddisfare le condizioni definite come appropriate dalle autorità pubbliche qualora lasciati al solo libero mercato;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- PRESO ATTO** altresì, che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti è intervenuta in materia di cabotaggio marittimo con la Delibera n° 22/2019, prevedendo alla misura 2 dell'Allegato A, in coerenza con quanto prevede al paragrafo 2.1 della sopra richiamata Comunicazione CE del 2014, che prima di procedere all'affidamento di un contratto di servizio, sia effettuata una verifica del mercato, volta ad appurare la sussistenza di un interesse economico totale o parziale degli operatori in assenza di compensazione e in regime di libero mercato;
- CONSTATATO** l'esito negativo dell'intervenuta verifica di mercato effettuata nell'anno 2019 e la successiva procedura ad evidenza pubblica andata deserta che dimostrano il mancato interesse del libero mercato alla linea di collegamento marittimo in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n° 3922 del 24.02.2021 con cui l'Assessorato dei Trasporti chiede all'ART, tenuto conto del breve lasso temporale intercorso dalla precedente verifica di mercato, se sia necessario o meno effettuare una nuova verifica del mercato, ai sensi della misura 2 della richiamata Delibera ART n° 22/2019;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la propria nota del 25.03.2021, in risposta alla suindicata richiesta, che considera ancora valida la verifica di mercato indetta con Determinazione n° 432 del 01.08.2019, ritenendo non necessario effettuare una nuova verifica del mercato stante il breve lasso temporale intercorso;
- CONSIDERATO** che, nel perseguimento degli obiettivi di continuità, puntualità, sicurezza, efficienza e miglioramento dei servizi resi, così come evidenziato nella richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/17 del 1° giugno 2021, per determinare l'aggiudicazione del servizio dovranno essere adottati criteri premiali relativi, in particolare, alle unità navali da impiegare, alle specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, all'età, alla capacità, alla qualità e al comfort in sicurezza di mezzi e passeggeri;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- RICORDATO** altresì, che con particolare riferimento al personale imbarcato sulla rotta sino alla cessazione dell'attività del vettore attuale (Delcomar S.r.l.) - ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 41 della L.R. 8/2018 con riferimento alla c.d. clausola sociale o agli aspetti sociali, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del servizio in esame - l'operatore economico concorrente si impegna ad assumere, in via prioritaria, il personale precedentemente impiegato e dalla stessa individuato come idoneo, qualora ciò sia armonizzabile con le esigenze della propria organizzazione di impresa;
- RITENUTO** conseguentemente, necessario definire - in conformità a quanto dispone l'art. 7, comma 4, della L.R. n. 21/2005 - i servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l'Isola dell'Asinara Linea Porto Torres - Cala Reale ed il quadro tariffario massimo applicabile, così come specificati nell'allegato tecnico al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n° 1);
- CONSIDERATO** che si rende necessario fornire alla Direzione Generale dell'Assessorato e al competente Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale un puntuale indirizzo politico-amministrativo;

**DECRETA**

- ART. 1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
- ART. 2** Il presente decreto costituisce il riferimento normativo per l'attivazione della nuova procedura ad evidenza pubblica e dispiegherà i suoi effetti con riferimento al prossimo affidamento sessennale.
- ART. 3** Il Decreto n° 6 del 3.12.2019 prot. n° 0011480/DecA/6 continua a dispiegare i suoi effetti sino all'affidamento del nuovo servizio, momento in cui si riterrà integralmente sostituito dal presente Decreto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

L'Assessore

Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

ART. 4 I servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l'Isola dell'Asinara -Linea Porto Torres Cala Reale- ed il quadro tariffario massimo applicabile sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

ART. 5 Il presente decreto è trasmesso per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti alla Direzione Generale dei Trasporti e al Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet ufficiale della Regione all'indirizzo [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

**L'Assessore**

Giorgio Todde



Firmato digitalmente da:

TODDE GIORGIO

Firmato il 20/09/2021 17:07

Seriale Certificato:  
152638655776186654062521349942156457899

Valido dal 04/10/2019 al 03/10/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3